

**COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE**  
**Provincia di Verona**

<b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 e 2017/2018</b>
---

**ART. 1- OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico destinato agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e le scuole primarie del Capoluogo Comunale e delle Frazioni Brognoligo e Costalunga.

**ART. 2- DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto ha la durata di due anni scolastici, dal mese di settembre 2016 (data inizio dell'anno scolastico) al mese di giugno 2018 (data chiusura anno scolastico) compresi, alla scadenza dei quali si intenderà cessato senza necessità di preventiva disdetta. E' possibile il rinnovo del contratto alle medesime condizioni del presente capitolato previo accordo tra le parti.

Alla fine del primo anno scolastico, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere, unilateralmente, dal contratto, dandone preavviso alla ditta appaltatrice entro il mese di giugno 2017, mediante comunicazione scritta con raccomandata A.R. In mancanza di tale disdetta da parte dell'Amministrazione Comunale, il rapporto contrattuale proseguirà per la durata complessivamente prevista dal presente capitolato.

Il Comune si riserva di far iniziare il servizio alla ditta aggiudicataria nelle more della stipulazione del contratto d'appalto e le ditte concorrenti, con la partecipazione stessa alla gara, esplicitamente accettano questa possibilità, senza opporre riserve.

Qualora, durante il periodo di vigenza del contratto, l'Amministrazione dovesse essere costretta a rimodulare sostanzialmente il servizio con modalità difformi per esigenze dovute ad eventuali riorganizzazioni scolastiche o per una sostanziale diminuzione dell'utenza, ovvero ritenesse di costituire altre modalità di servizio, è facoltà dell'Amministrazione stessa e limitatamente a queste motivazioni, risolvere il rapporto contrattuale instaurato, con preavviso di almeno tre mesi e portando a termine l'anno scolastico eventualmente in corso, senza che detta risoluzione costituisca titolo per la richiesta di alcuna forma di risarcimento da parte dell'appaltatore.

**ART. 3- MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO E COMPITI  
DELL'APPALTATORE**

Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta appaltatrice con i propri capitali e mezzi tecnici, a proprio rischio, con proprio personale e con autoveicoli con capacità di trasporto ed in numero sufficiente all'espletamento del servizio, con un minimo di due scuolabus.

Il Servizio di trasporto dovrà essere espletato con raccolta utente per utente presso le loro residenze o nelle vicinanze delle residenze o presso il domicilio indicato dai genitori e ritorno.

Il servizio consiste, in via principale, nel trasporto dell'alunno dal posto di raccolta, come sopra individuato, alla sede scolastica e viceversa.

Il servizio è così organizzato:

1) Per le **Scuole dell'Infanzia** del Capoluogo, Costalunga e Brognoligo DUE CORSE GIORNALIERE così articolate:

- Servizio di andata al mattino per 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì).
- Servizio di ritorno al pomeriggio per 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì).

2) Per la **Scuola Primaria** del Capoluogo DUE CORSE GIORNALIERE così articolate:

- Servizio di andata al mattino per 6 giorni settimanali (dal lunedì al sabato).
- Servizio di ritorno al mattino per 6 giorni settimanali (dal lunedì al sabato).

3) Per la **Scuola Primaria** delle Frazioni DUE CORSE GIORNALIERE così articolate:

- Servizio di andata al mattino per 6 giorni settimanali (dal lunedì al sabato).
- Servizio di ritorno al mattino per 6 giorni settimanali (dal lunedì al sabato).

4) Per la **Scuola Primaria** delle Frazioni – **Tempo Pieno** - DUE CORSE GIORNALIERE così articolate:

- Servizio di trasferimento al mattino dalla Scuola Primaria del Capoluogo alla Scuola Primaria delle Frazioni (dal lunedì al venerdì).
- Servizio di ritorno pomeridiano (dal lunedì al venerdì).

5) Per la **Scuola Primaria** delle Frazioni – **Doposcuola** – DUE CORSE GIORNALIERE così articolate:

- Servizio di trasferimento al mattino dalla Scuola Primaria del capoluogo alla Scuola Primaria delle frazioni (dal lunedì al venerdì).
- Servizio di ritorno pomeridiano (dal lunedì al venerdì).

Il servizio di accompagnamento per gli utenti delle Scuole dell'Infanzia è assicurato dal Comune.

Il percorso annuo medio è calcolato in km. 45.000 circa e sono ammesse variazioni in aumento fino ad un massimo del 5% senza che l'aggiudicatario possa esigere alcuna revisione del corrispettivo previsto dal successivo art. 12 del presente capitolato.

Il servizio dovrà partire all'inizio dell'A.S. 2016/2017 e dovrà essere svolto durante tutti i giorni di lezione secondo il calendario scolastico approvato dal Ministero della Pubblica Istruzione. Inoltre, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, l'aggiudicatario dovrà rendersi disponibile ad eseguire il trasporto degli alunni anche in occasione di eventuali uscite extrascolastiche, anche fuori orario di lezione, per visite programmate dalla scuola stessa, per un numero massimo di otto (8) per ogni anno scolastico, anche fuori dal territorio comunale, entro un raggio massimo di 50 chilometri dal plesso scolastico di partenza.

Per esigenze di natura straordinaria l'Amministrazione Comunale potrà disporre servizi di trasporto aggiuntivo o sostitutivo nell'ambito del chilometraggio medio annuo senza che l'Appaltatore possa chiedere ulteriori corrispettivi.

Il Comune, prima dell'inizio dell'anno scolastico, predisporrà, in ragione dell'utenza, gli orari e gli itinerari. A tal fine, il Comune fornirà alla Ditta appaltatrice, con congruo anticipo, l'elenco nominativo degli alunni ammessi al

servizio, nonché ogni eventuale variazione che dovesse intervenire nel corso dell'anno.

Gli itinerari durante l'anno scolastico potranno variare in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare, variazioni da concordare preventivamente fra Appaltatore ed Amministrazione Comunale.

L'eventuale introduzione di punti di raccolta, su proposta dell'Appaltatore, deve essere preventivamente e formalmente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

L'affidatario dovrà, in caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti e al Comune.

Nessun ulteriore costo sarà posto a carico del Comune di Monteforte D'Alpone nel caso in cui tali deviazioni comportino una maggiore produzione chilometrica.

#### **ART. 4- TITOLARI DEL TRASPORTO**

Il trasporto è garantito per i minori frequentanti le scuole del Comune di Monteforte d'Alpone che ne facciano richiesta su apposito modulo. Il servizio potrà essere fruito solo dagli utenti per i quali è stata accolta la relativa domanda. E' vietato il trasporto di persone diverse da quanto sopra specificato.

#### **ART. 5 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà tramite procedura negoziata (cottimo fiduciario) secondo il criterio del minore prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo a base di gara soggetto a ribasso è determinato in €. 144.500,00 oltre ad iva di legge e oltre ad oneri per la sicurezza quantificati in €. 500,00 non soggetti a ribasso.

La stipula formale del contratto resta subordinata all'accertamento che l'aggiudicatario non si trovi in nessuna delle condizioni ostative ed in particolare anche in una sola fra quelle previste dalla normativa in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto entro il termine previsto, oppure non presenti la documentazione richiesta, è facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere, previa diffida, all'aggiudicazione ad altro offerente, salve le sanzioni di legge e la rifusione di ogni eventuale ulteriore danno.

L'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, dovrà espressamente dichiarare per iscritto, a norma degli artt. 1341 e 1342 del C.C., l'accettazione di tutte le clausole contenute nel presente capitolato.

La partecipazione alla gara, con la sottoscrizione degli allegati al presente Capitolato Speciale d'Appalto, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali, regionali e locali in materia di trasporti scolastici, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi.

Il presente Capitolato Speciale d'appalto completo di allegati costituisce parte integrante del contratto.

#### **ART. 6 — CONTINUITA' DEL SERVIZIO**

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale e non potrà essere abbandonato o sospeso, salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore". Quando, per cause di forza maggiore, dipendente da fatti naturali (alluvioni, ecc.) o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, ecc.), la Ditta non possa espletare il servizio, la stessa deve dare immediata comunicazione al Comune.

In caso di proclamati scioperi generali o di categoria, l'aggiudicatario dovrà assicurare comunque il Servizio, ai sensi della Legge 146 del 12.06.1990 e successive modificazioni.

In caso di interruzione dell'attività scolastica, a qualsiasi titolo, l'Amministrazione comunale si impegna ad avvertire l'Appaltatore tempestivamente o almeno 24 ore prima, quando possibile. In caso di interruzione dell'attività scolastica già iniziata, la Ditta appaltatrice potrà ricevere la relativa comunicazione direttamente dall'Istituzione scolastica o Ente interessato e dovrà assicurare la tempestiva attivazione per garantire il più sollecito trasporto degli utenti.

Nel caso in cui per sopraggiunte avarie ad uno o più automezzi non potessero venire utilizzati, l'Appaltatore è tenuto ad avvisare immediatamente, a sua cura e spese, l'Amministrazione comunale e ad assicurare una tempestiva sostituzione degli stessi.

Ogni automezzo deve essere dotato di telefono cellulare o altro dispositivo adeguato al fine di garantire la tempestiva comunicazione, oltre per l'avverarsi delle ipotesi disciplinate dal presente articolo, anche le avversità eventualmente occorse (ad es. in occasione di incidenti), senza l'abbandono del mezzo medesimo e dei minori trasportati. Nei casi di sospensione od interruzione del servizio, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, la Ditta è tenuta al pagamento di una penale, così come determinata al successivo art. 13, nonché all'eventuale risarcimento dei danni. In tale caso, l'ente potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa della Ditta appaltatrice.

## **ART. 7- OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

### **A) MEZZI**

La Ditta appaltatrice dovrà impiegare N. 2 scuolabus con capienza sufficiente al trasporto del numero dell'utenza iscritta al servizio per ciascun anno scolastico ed idonei per dimensioni al transito lungo i percorsi che verranno individuati all'inizio di ogni anno scolastico.

Gli autobus dovranno trasportare un numero massimo di persone pari ai posti a sedere e, comunque, non oltre al numero di persone sedute indicato sul libretto di circolazione.

I mezzi impiegati dovranno essere:

- regolarmente immatricolati, omologati e revisionati dal Ministero dei Trasporti — Direzione Provinciale della Motorizzazione Civile ed in regola con quanto disposto dal Decreto 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla successiva Circolare D.G. n. 23 del 1° marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, dal Codice della Strada e corrispondere alle caratteristiche costruttive di cui al Decreto Ministeriale 18 aprile 1977 e successive modifiche ed integrazioni;
- mantenuti in condizione di perfetta efficienza e pulizia;

- condotti da personale in possesso di idonea patente e del certificato di abilitazione professionale del tipo richiesto;
- assicurati per R.C.A. secondo quanto indicato dalle normative vigenti;
- resi noti all'Amministrazione Comunale per quanto riguarda tipo, marca, numero di posti e numero di targa;
- conformi alla deliberazione di G.R.V. n. 1449 del 13.09.2011 "L.R. 18.03.2011, n. 7, art. 13. Modifica alla LR. n. 11/2009 e alla LR. n. 46/1994. Misure di semplificazione delle procedure amministrative in materia di noleggio di autobus con conducente e di autoservizi atipici. Indirizzi applicativi per i Comuni Veneti" che stabilisce tra l'altro, con decorrenza 01.01.2012, il divieto di utilizzare, per gli autoservizi atipici, mezzi per i quali sono decorsi venti anni dalla prima immatricolazione, mentre potranno essere impiegati mezzi compresi fra il 15° ed il 20° anno dalla data di prima immatricolazione, purché in possesso del soggetto che intende utilizzano da almeno due anni e previo versamento del contributo annuale alla Regione Veneto; ciò al fine di garantire nel territorio regionale uno standard minimo di sicurezza e di compatibilità ambientale dei mezzi adibiti a noleggio. La suddetta norma deve essere osservata da tutte le Aziende (del Veneto e non) che effettuano i servizi con acquisizione di utenza nel Veneto.

Durante l'espletamento del trasporto scolastico, l'aggiudicatario ha l'obbligo di apporre sul mezzo di trasporto, in modo visibile, la dicitura "Comune di Monteforte d'Alpone - Servizio Trasporto Scolastico".

In caso di avaria temporanea di uno o più automezzi, questi dovranno essere sostituiti con automezzi di immatricolazione successiva a quella del mezzo o dei mezzi sostituiti e comunque con meno di vent'anni di vetustà dalla immatricolazione.

## **B) PERSONALE**

La Ditta è tenuta al pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali del lavoro di categoria e degli accordi integrativi locali vigenti, comprese eventuali clausole di garanzia sul contestuale collocamento in azienda di tutti i dipendenti in carico al precedente Appaltatore che si siano resi disponibili.

La Ditta aggiudicataria dovrà gestire il servizio con sufficiente personale. Essa dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale, 10 giorni prima dell'inizio del servizio, e prima di ogni variazione successiva, i nominativi degli autisti addetti al trasporto.

I conducenti dovranno essere in possesso della patente specifica di conduzione dei mezzi di trasporto utilizzati, dei requisiti psico-fisici idonei e di eventuali altri titoli tecnico-professionali per effettuare il servizio in questione.

L'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e di quelle future in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale per tutto il personale utilizzato. Il Comune potrà controllare il rispetto ogni mese. L'inottemperanza di tali obblighi, accertata dall'Amministrazione o a questa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, può essere causa di risoluzione del contratto. Resta comunque salva la possibilità per l'Amministrazione di trattenere dai pagamenti un ammontare ritenuto adeguato a garantire l'adempimento di tali obblighi contributivi. Il pagamento delle somme così accantonate non avverrà fino a quando l'Ispettorato del lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per gli accantonamenti di cui sopra la Ditta non potrà

opporre eccezioni e non avrà titolo ad alcun risarcimento, né avanzare pretesa alcuna per interessi di qualsiasi specie.

La Ditta è, inoltre, tenuta, in conformità alle norme in materia di diritto al lavoro e, se ed in quanto applicabili anche alle società, al pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali del lavoro di categoria e degli accordi integrativi locali genti.

In ogni caso il Comune di Monteforte d'Alpone è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato. Le autorità a cui rivolgersi per informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e delle condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, sono l'INPS, l'INAIL e l'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Tutto il personale dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso l'utenza e i loro congiunti. Il Comune potrà pretendere la sostituzione di coloro che non osservassero comportamenti consoni all'incarico rivestito e/o contrari alle regole di correttezza e tutela nel rapporto con l'utenza minore d'età, con le relative famiglie e con il personale della scuola, ovvero fossero abitualmente trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole.

#### C) VARIE

L'aggiudicatario è tenuto a procurarsi ogni licenza, permesso od autorizzazione necessaria per il regolare svolgimento dell'attività oggetto del presente capitolato.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, la Ditta appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale e comunale, o che potranno entrare in vigore eventualmente durante il corso del contratto.

Nel momento di attivazione del servizio, l'aggiudicatario dovrà essere in regola con il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i. ed in particolare di:

1. aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
2. aver effettuato la Valutazione dei Rischi relativa all'attività oggetto dell'appalto e redatto il relativo documento;
3. aver designato gli addetti al Primo soccorso e all'Antincendio e di averli adeguatamente formati, considerando che devono essere presenti entrambi su ciascun automezzo utilizzato durante il servizio.

La Ditta appaltatrice si impegna a vietare a tutti i suoi autisti di tenere accesi i motori dei mezzi nei cortili e nelle vicinanze delle scuole nel tempo di attesa della uscita da scuola e della salita dei bambini da trasportare e ad accendere i motori una volta completata la salita ed immediatamente prima di partire. Ciò sia per motivi di sicurezza che di inquinamento ambientale ed acustico.

A fronte di tutti gli obblighi imposti all'Appaltatore l'Amministrazione si impegna:

- a garantire la corresponsione del corrispettivo nell'importo, nelle forme e nei modi previsti dal successivo art. 10;
- a comunicare all'Appaltatore con debito anticipo eventuali notizie utili ad un corretto e positivo svolgimento del servizio.

#### **ART. 8- RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE**

Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso è a totale carico dell'Appaltatore, che terrà indenne a tale titolo l'Amministrazione comunale da

qualsiasi pretesa o molestia. L'Appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone e merci.

Per ogni veicolo adibito ai servizi oggetto dell'appalto, la Ditta dovrà essere in possesso di polizza assicurativa verso terzi (RC auto) con copertura di massimali nei termini di legge.

Il massimale previsto nella polizza non é da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla Ditta appaltatrice sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente.

La Ditta aggiudicataria risponderà per intero dei sinistri che possano colpire l'alunno durante il trasporto scolastico e della perdita o della rottura delle cose che l'alunno porta con sé, esonerando il Comune da ogni addebito civile o penale. A tale scopo non assume alcuna rilevanza che le persone siano o meno state ammesse al servizio.

L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione degli alunni trasportati per i danni che a questi possono derivare nella esecuzione del trasporto. Tale assicurazione dovrà comprendere anche la copertura di infortunio in salita e discesa degli utenti.

La stessa Ditta dovrà dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il trasporto (all'andata o ritorno), anche quando non ne sia derivato alcun danno.

In caso di avaria, i veicoli dovranno essere sostituiti con altri veicoli autorizzati aventi analoghe caratteristiche e garantendo comunque un numero di posti omologati uguale o superiore a quella del veicolo da sostituire, senza che questo comporti ulteriori costi per il Comune di Monteforte d'Alpone.

Per le responsabilità dell'Appaltatore si richiama l'art. 1681 del c.c., precisando che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

#### **ART. 9 – CONTROLLI SUL SERVIZIO**

L'Amministrazione potrà effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato secondo quanto stabilito dal presente Capitolato e secondo le disposizioni normative vigenti in materia.

In particolare potranno essere effettuati controlli, in qualunque momento, per accertare l'idoneità e la conformità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli autoveicoli.

L'Appaltatore dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l'accesso del personale dipendente del Comune o preposto, ai mezzi utilizzati per il servizio ed ai luoghi di loro deposito o sosta.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune ogniqualvolta questi lo richieda, ed entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il controllo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio.

Il Comune potrà controllare ogni mese il rispetto delle leggi vigenti e di quelle future in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale.

#### **ART. 10- CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento del servizio da parte dell'Amministrazione comunale verrà effettuato in rate mensili posticipate, con importo cadauna pari ad 1/10 (un decimo) del corrispettivo annuo (oltre IVA di legge).

Le liquidazioni mensili saranno effettuate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura mensile, con pagamento entro i successivi 90 giorni.

#### **ART. 11 — TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La ditta appaltatrice è formalmente obbligata, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 (nella versione ora emendata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187) a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto del servizio di trasporto scolastico, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato e comunque assicurando il pieno rispetto delle regole stabilite dalla fonte normativa richiamata.

L'appaltatore dovrà indicare il numero di conto corrente dedicato ed il soggetto deputato ad operare su tale conto corrente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente appalto, secondo le previsioni recate dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. determina la risoluzione di diritto del presente contratto, senza necessità di messa in mora e senza che la ditta inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di indennizzo o ristoro.

Parimenti, qualora la ditta abbia notizia, in relazione all'esecuzione del presente contratto, dell'inadempimento di proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria stabiliti dalla suddetta normativa, procederà all'immediata risoluzione del correlativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune sottoscrittore del contratto e la Prefettura.

#### **ART. 12 — VARIAZIONI NELL'APPALTO E REVISIONE DEI PREZZI**

Ad inizio di ciascun anno scolastico o qualora se ne verifichi la necessità, l'ufficio preposto in sede di aggiornamento degli itinerari provvederà a verificare eventuali aumenti o diminuzioni rispetto al chilometraggio indicato nel precedente art. 3, considerato per la definizione del valore posto come base di gara, e se le variazioni rientrano nel limite di tolleranza del 5% del chilometraggio base, sia in aumento che in diminuzione, l'importo contrattuale rimarrà invariato.

Nel caso si dovessero verificare variazioni superiori, si procederà a revisione, riconoscendo alla ditta appaltatrice la parte eccedente in più o in meno del limite summenzionato, calcolata moltiplicando il costo chilometrico (costo annuo a base di gara/chilometraggio annuo a base di gara) per l'eccedenza stessa al netto del ribasso offerto.

Il prezzo di aggiudicazione rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto .

#### **ART. 13 — PENALITA'**

Ogni singolo inadempimento delle prescrizioni di cui al presente Capitolato da parte della Ditta potrà dare luogo all'applicazione di penalità, in relazione alla gravità ed eventuale recidiva di quanto riscontrato e, in particolare:



Penale in euro Tipologia

- a. 1.000,00 ogniqualvolta viene negato l'accesso agli incaricati dall'Amministrazione Comunale ad eseguire i controlli di conformità di cui al presente Capitolato;
- b. 1.500,00 per ogni trasportato non avente diritto in base alle disposizioni del presente Capitolato;
- c. 1.000,00 per ogni infrazione degli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Amministrazione;
- d. 3.000,00 nei casi di sospensione od interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 14;
- e. Da 100,00 a 3.000,00 per ogni ulteriore infrazione alle norme previste dal Capitolato, a seconda della gravità.

L'Amministrazione provvederà a contestare la violazione con raccomandata AR, dal ricevimento della quale la Ditta disporrà di giorni otto per far pervenire le proprie controdeduzioni. Qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, si provvederà ad applicare la penale con atto del Responsabile dell'Area Amministrativa, a valere sui corrispettivi futuri o, solo in via subordinata, sulla cauzione.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta. Per i casi non specificamente previsti dal presente articolo, l'importo della penale verrà determinato desumendola e raggugliandola alla violazione più assimilabile.

Al verificarsi del terzo richiamo scritto con esito negativo, l'Amministrazione Comunale attiverà le procedure di risoluzione di diritto del contratto.

#### **ART. 14- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La soppressione del servizio ovvero la sua sospensione senza che vi sia la possibilità di ripristino con sicurezza di continuità, può dar luogo alla risoluzione del contratto senza pretesa alcuna, da parte della Ditta aggiudicataria, di eventuali danni contrattuali.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto e provvedere al servizio in questione direttamente o ricorrendo ad altra impresa trattenendo la cauzione definitiva quale penale, in caso di inadempimento ritenuto grave, come ad esempio nei seguenti casi:

- a) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'impresa del Servizio affidato;
- b) per la perdita in capo all'aggiudicatario dei requisiti di idoneità professionale e di onorabilità previsti dal D.Lgs. 395/2000;
- c) per il verificarsi, in capo all'Aggiudicatario, di una delle cause di esclusione previste dal D.Lgs. n. 50/2016;
- d) qualora l'aggiudicatario contravvenga al rispetto del successivo art. 15 in ordine al subappalto;
- e) in caso di inosservanza della normativa in materia di assicurazione RCA e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nonché in materia assistenziale e previdenziale;
- f) nel caso di cui al precedente art. 13.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto qualora l'Amministrazione comunichi all'aggiudicatario, mediante lettera raccomandata a.r., che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.

E' comunque riconosciuta all'Amministrazione la facoltà di richiedere all'aggiudicatario la corresponsione dell'importo delle penali previste all'art. 13 del presente capitolato e gli ulteriori danni, con preventiva rivalsa, nell'ordine, sulle somme dovute a titolo di corrispettivo e sulla cauzione definitiva depositata.

Il contratto d'appalto derivante dall'affidamento del servizio a norma del presente Capitolato si intenderà risolto in caso di scioglimento o cessazione della Ditta appaltatrice.

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la Ditta Aggiudicataria dovesse risolvere il contratto prima della scadenza convenuta, il Comune di Monteforte d'Alpone potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra Ditta, fino alla scadenza naturale dell'appalto.

#### **ART. 15- SUBAPPALTO**

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena l'immediata risoluzione del contratto.

#### **ART. 16 - CAUZIONE**

La Ditta appaltatrice costituirà, a garanzia delle obbligazioni dedotte dal presente contratto, una cauzione provvisoria nella misura del 2% del prezzo a base d'asta ed una cauzione definitiva nella misura del 10% del prezzo di aggiudicazione, da costituire in uno dei modi consentiti dalle norme vigenti.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa fidejussoria prestata dovranno riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei confronti dell'Appaltatore e il formale impegno del fidejussore a pagare la somma garantita entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Amministrazione comunale, e dovranno avere una scadenza posteriore di almeno 2 mesi a quella del contratto d'appalto.

La cauzione definitiva verrà restituita soltanto allo scadere di tale periodo, in seguito ad avvenuta verifica dell'esatta esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali.

#### **ART. 17 — RISPETTO DEL D.LGS. 196/2003**

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza di tutto quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. Titolare del trattamento è il Comune di Monteforte d'Alpone, Responsabile esterna del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili è la Ditta affidataria del Servizio, per quanto di competenza.

#### **ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese relative al contratto d'appalto, nessuna esclusa, sono a totale carico della ditta appaltatrice.

#### **ART. 19 - CONTROVERSIE**

Nel caso di controversie, competente a giudicare sarà il Foro di Verona.

#### **ART. 20 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si fa rinvio alla normativa sia generale sia speciale regolante la materia e a quanto disposto dal Codice Civile all'art. 1681 e segg. in materia di trasporto di persone.

#### **ART. 21 — DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha validità anche in regime di aggiudicazione provvisoria del servizio. Il presente capitolato è composto di n. 21 articoli e da n. 11 pagine che si approvano e si accettano integralmente.